

LAURA PIFFARETTI

Notaio in Lecco

Via Carlo Cattaneo, 42h, piano 9 - 23900 LECCO

Tel. 0341.1843600 - Fax 0341.1843609

Allegato "A" al Rep.5746/3976

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede

1.1

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, quale ente strumentale del Comune di Lecco, la Fondazione

“FONDAZIONE TEÀRTE LECCO”

1.2

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, all'interno del genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle disposizioni di leggi vigenti.

1.3

La Fondazione ha sede in Lecco, Piazza Armando Diaz n.1.

Potranno essere istituiti sedi secondarie e uffici operativi o di rappresentanza onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione persegue le proprie finalità esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art.2 – Scopi, Finalità, Obiettivi

2.1

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- Garantire la gestione, la valorizzazione e la promozione del Teatro della Società di Lecco.
- Contribuire allo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività attraverso la ricerca, la rappresentazione e la promozione della cultura artistica nelle varie forme rappresentative;
- Essere parte attiva nell'offerta culturale della città di Lecco e del territorio lecchese, promuovendo eventi culturali, tra cui spettacoli, concerti, stagioni teatrali, rassegne, conferenze e incontri pubblici;
- Promuovere l'arte nelle sue varie forme, curando, in particolare, la produzione, la valorizzazione, la diffusione e la fruizione di spettacoli e attività teatrali, musicali e artistiche in generale;
- Collaborare con Enti Teatrali ed Enti Istituzionali nazionali ed esteri al fine della promozione della cultura come sopra descritta.

2.2

La Fondazione provvede, inoltre, alla programmazione e gestione di teatri e strutture multifunzionali, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, sia artistico che tecnico e professionale, e realizza, anche in sedi diverse, spettacoli dal vivo e proposte culturali.

2.3

Nell'impegno prioritario di stimolare e di valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale della società civile della città di Lecco e del territorio lecche-

se, la Fondazione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- Creare un tessuto sociale e culturale favorevole allo sviluppo di competenze, idee e conoscenze;
- Favorire la collaborazione con imprese e operatori del territorio al fine di creare valore aggiunto alla comunità di riferimento tramite la realizzazione e la gestione di iniziative culturali;
- Collaborare con Enti del Terzo Settore al fine di incrementare le opportunità di crescita civile e sociale in tutte le sue forme;
- Collaborare con gli Enti pubblici e gli Enti formativi, tra cui scuole pubbliche e private e/o paritarie, per la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione agli eventi culturali nelle varie forme rappresentative.

La Fondazione incentiva la formazione e la promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, anche mediante l'attivazione di corsi, seminari, mostre e convegni.

Art. 3 – Attività istituzionali

3.1

La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso “Teatro della Società”, attraverso apposita Convenzione che sarà stipulata con il Comune di Lecco, proprietario della struttura.

3.2

La Fondazione programma e realizza le stagioni teatrali del “Teatro della Società” e può altresì svolgere, anche al di fuori del Teatro, attività a ciò promozionali, strumentali e complementari.

La Fondazione realizza, anche in sedi diverse dal Teatro, eventi culturali e spettacoli dal vivo.

Art. 4 – Attività strumentali

4.1

Per il raggiungimento dei suoi scopi, ed in via del tutto secondaria e strumentale, la Fondazione potrà, inoltre:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni e delle attività deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni, mobili e immobili, nonché i diritti, anche di natura immateriale, di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso o la detenzione. In particolare, i diritti immateriali possono comprendere anche quelli detenuti in virtù di contratti di licenza, concessi da enti o soggetti terzi, pubblici o privati. Tali attività comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche la facoltà di concludere contratti e ogni altro atto ritenuto utile o necessario al miglior godimento e gestione dei suddetti beni e diritti.
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività, anche con riferimento alla forma di Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSP) ex Art. 134 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui atti-

vità sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) Costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche, il tutto sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali;

f) Erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;

g) Promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi e tutte quelle iniziative idonee a favorire contatti tra la Fondazione e altri operatori pubblici e privati;

h) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali, purché in via marginale;

i) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.5 – Patrimonio

5.1

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, ed è interamente utilizzato per il raggiungimento dello scopo e per lo svolgimento delle attività statutarie.

5.2

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

b) Dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, anche sotto forma di beni strumentali;

d) Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati.

Art.6 – Fondo di Gestione

6.1

Il Fondo di Gestione è costituito:

a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) Da eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;

c) Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici e/o Privati;

d) Dai contributi del Fondatore, dei Soci Istituzionali, Soci Sostenitori, Mecenate, Partner e Sponsor, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

e) Dai proventi delle attività istituzionali e da quelle accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse di cui al fondo di gestione saranno impiegate unicamente

per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6.2

Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati ad incremento del Fondo di Gestione o del Patrimonio ed in ogni caso investiti nell'attività istituzionale, una volta ripianate eventuali perdite pregresse.

È vietata in ogni caso la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve di qualunque tipo durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.7 – Concorso alla Fondazione

7.1

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatore, Soci Istituzionali, Soci Sostenitori e Mecenati.

7.2

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la deliberazione in merito all'ammissione dei Soci Istituzionali, Sostenitori e dei Mecenati.

Compete altresì al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Soci.

7.3

Fondatore

Assume la qualifica di Fondatore il Comune di Lecco, che partecipa alla dotazione iniziale del patrimonio.

Il Fondatore partecipa attivamente e direttamente alla governance della Fondazione, quale membro effettivo dell'Assemblea dei Soci.

7.4

Soci Istituzionali

Possono divenire Soci Istituzionali, in quanto aderiscono alla Fondazione entro 12 (dodici) mesi dalla costituzione, i seguenti Enti:

- Ministero della Cultura;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Lecco;
- Altri Soggetti ritenuti meritevoli dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci Istituzionali partecipano attivamente e direttamente alla governance della Fondazione, quali membri effettivi dell'Assemblea dei Soci.

7.5

Soci Sostenitori

Può divenire Socio Sostenitore ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica o Ente, che, condividendo gli scopi istituzionali della Fondazione, concorra al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi dei Soci Sostenitori sono a sostegno del Piano programma pluriennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci Sostenitori partecipano attivamente e direttamente alla governance della Fondazione quali membri effettivi dell'Assemblea dei Soci. L'acquisizione dello status di Socio Sostenitore, il permanere dello stesso e il godimento di tutti i diritti ad esso connessi, è subordinato all'effettivo versamento dei contributi previsti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito Regolamento, per l'acquisizione di tale status.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione dei Soci Sostenitori e, con decisione motivata, il rigetto della

relativa domanda.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione dei Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) Inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti dal Socio Sostenitore;
- b) Condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche o imprenditori di qualunque tipo, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) Estinzione, a qualsiasi causa dovuta;
- b) Fallimento, liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della stessa.

7.6

Mecenati

Sono denominati Mecenati le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti che supportano la Fondazione e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi con un contributo occasionale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento ovvero con contributi di particolare rilievo, quali sponsorizzazioni, partnership progettuali, messa a disposizione della Fondazione di proprie competenze professionali, o con l'apporto, anche a titolo di godimento, di beni materiali o immateriali, e simili.

I Mecenati non partecipano all'Assemblea dei Soci e non hanno diritto di voto sulle decisioni strategiche, ma possono partecipare all'Assemblea dei Mecenati di cui al successivo articolo 14, con funzioni consultive.

Art.8 – Organi della Fondazione

8.1

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei Mecenati;
- l'Organo di Controllo e Revisione Contabile.

Art.9 – Assemblea dei Soci

9.1

All'Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare, oltre al Fondatore, tutti i Soci Istituzionali e tutti i Soci Sostenitori.

Ciascuno ha diritto ad un voto.

9.2

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Determina il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in caso di pluralità di Soci, propone al Comune di Lecco un elenco di nominativi tra cui il Comune di Lecco sceglierà il componente del Consiglio di Amministrazione espressione dell'Assemblea dei

Soci;

- b) Formula parere consultivo non vincolante sul Piano programma e sul Budget economico;
- c) Formula parere consultivo non vincolante sul Bilancio d'esercizio;
- d) Esprime parere consultivo non vincolante su modifiche statutarie, trasformazioni, fusioni e scissioni della Fondazione;
- e) Esprime parere consultivo non vincolante in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

9.3

L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vicepresidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne è fatta domanda scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede della Fondazione, purché in Lecco.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno ed ora della riunione e deve essere spedito a tutti gli aventi diritto tramite PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, purché a distanza di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e Revisione Contabile siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario e decide le modalità di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Il Socio che per qualsiasi motivo non possa o non voglia intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio, purché non facente parte di alcun organo sociale, mediante delega scritta.

Nessun Socio può ricevere più di tre deleghe.

9.4

Le deliberazioni di cui all'art. 9.2, lettere a) et b) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le deliberazioni di cui alle lettere all'art. 9.2, lettere c), d) et e) sono assunte con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni riguardanti pareri sul Piano programma, Budget economico, Bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione.

Art.10 – Consiglio di Amministrazione

10.1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Sindaco pro tempore del Comune di Lecco è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. I restanti membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comune di Lecco, che può anche provvedere alla loro revoca. In caso di pluralità dei Soci, un membro del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune di Lecco tra i nominativi proposti dall'Assemblea dei Soci.

10.2

Tutti i membri restano in carica quattro esercizi e sono rinominabili.

In ogni caso di vacanza della carica di Consigliere (per morte, dimissioni, decadenza, revoca o altro permanente impedimento all'esercizio della carica stessa), il Presidente provvede a richiedere la nomina del sostituto. Il sostituto deve essere nominato dal Comune di Lecco, secondo le stesse modalità con cui aveva nominato il Consigliere anticipatamente cessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia della avvenuta cessazione. Il componente **così nominato** scade con gli altri componenti.

10.3

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Ha piena autonomia gestionale e decisionale nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione.

10.4

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) Nominare, tra i propri membri, il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il

Vicepresidente;

- b) Nominare, determinandone il relativo compenso, e revocare il Segretario;
- c) Deliberare in merito all'ammissione dei Soci Istituzionali, Sostenitori e dei Mecenati;
- d) Determinare le modalità e i termini di contribuzione per le categorie di Soci Sostenitori e Mecenati;
- e) Determinare, previe le stime ritenute opportune e sentito l'Organo di Controllo e Revisione Contabile, il valore da attribuire ai beni in natura e ai crediti pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione, ai fini dell'iscrizione degli stessi nella contabilità della Fondazione;
- f) Predisporre ed approvare, previa acquisizione degli indirizzi del Comune, il Piano programma annuale e triennale e il Budget economico annuale e triennale;
- g) Predisporre ed approvare il Bilancio d'esercizio, accompagnato da una relazione sulle attività svolte, e provvedere alla loro trasmissione al Comune;
- h) Deliberare in relazione alle attività operative della Fondazione;
- i) Fornire l'indirizzo strategico-operativo-finanziario della Fondazione;
- l) Determinare la struttura e l'assetto organizzativo della Fondazione;
- m) Approvare eventuali modifiche statutarie nonché trasformazioni, fusioni e scissioni della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Comune di Lecco, da sottoporre alla competente autorità;
- n) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Comune di Lecco, da sottoporre alla competente autorità;
- o) Emanare i Regolamenti interni alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì tutti i compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

10.5

Su proposta del Segretario, il Consiglio di Amministrazione:

- Approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- Delibera in ordine a proposte, da inoltrare all'Ente proprietario, su interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso, a qualunque titolo, alla Fondazione;
- Approva le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti nei settori di spettacolo;
- Delibera le tariffe annuali relative ai canoni ed agli oneri da applicarsi per l'eventuale concessione in godimento a terzi, ove consentito, dei beni di cui la Fondazione sia proprietaria o abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- Approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio in applicazione della normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti indicati dalla propria deliberazione; può avvalersi di consulenti.

Art.11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con e-mail o con o-

gni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno sette giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con e-mail o contatto telefonico con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, purché a distanza di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima.

In ogni caso il Consiglio si intende regolarmente costituito e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

Il Segretario della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esercita la funzione, di norma, di segretario verbalizzante.

11.2

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità di collegamento.

11.3

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

11.4

Le deliberazioni sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie e le operazioni straordinarie di cui all'art. 10.4, lettera m), sono assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Sono comunque fatte salve diverse specifiche maggioranze previste da norme di legge o dal presente Statuto.

Art.12 – Presidente e Vicepresidente

12.1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, con facoltà di rilasciare, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.2

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.3

Il Presidente dura in carica quattro esercizi ed è rinominabile.

12.4

Il Presidente potrà essere revocato per gravi inadempienze, omissioni e/o irregolarità che dovranno essere accertate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera la revoca con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio stesso, Presidente escluso.

12.5

Può essere nominato un Vicepresidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Ove non venga nominato il Vicepresidente, il Presidente può designare, in caso di necessità, un membro del Consiglio di Amministrazione con funzione vicaria.

Art.13 – Segretario

13.1

Il Segretario, ove nominato, sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione e ne risulta responsabile operativo.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il compenso.

13.2

Il Segretario resta in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

13.3

Il Segretario sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente (anche adottando tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali) riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Possono inoltre essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

In particolare:

- a) Predisporre, nel rispetto dei piani approvati, i progetti affidati alla gestione della Fondazione;
- b) Redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.
- c) Coordina l'organizzazione generale della Fondazione e ne dirige gli uffici ed il personale;
- d) Collabora col Consiglio d'Amministrazione nel predisporre le proposte di Piano programma annuale e triennale, Budget economico annuale e triennale e bilancio d'esercizio;
- e) Collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fonda-

zione;

f) Cura, su indirizzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;

g) Cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione, con gli Uffici pubblici, con soggetti privati, con gli Enti, le organizzazioni, le associazioni e le altre Fondazioni;

h) Può agire e resistere, su mandato del Presidente della Fondazione e previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;

i) Collabora con il Comune di Lecco al fine di coordinare le attività e la programmazione della Fondazione con quella del Comune stesso;

j) Verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione.

La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Art.14 – Assemblea dei Mecenati

14.1

L'Assemblea dei Mecenati è costituita dai Mecenati e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea dei Mecenati si rimanda alle corrispondenti previsioni del presente Statuto relative all'Assemblea dei Soci.

Essa è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

14.2

L'Assemblea dei Mecenati è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul Piano programma, senza alcun vincolo per gli altri Organi della Fondazione.

Art.15 – Organo di Controllo e Revisione Contabile

15.1

L'Organo di Controllo e Revisione Contabile è nominato dal Comune di Lecco ed è monocratico.

L'Organo di Controllo e Revisione Contabile deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

15.2

L'Organo di Controllo e Revisione Contabile vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; vigila, inoltre, sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del Piano programma annuale e triennale, del Budget economico annuale e del Bilancio d'esercizio, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

15.3

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Organo di Controllo e Revisione Contabile può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione, senza diritto di voto.

15.4

L'Organo di Controllo e Revisione Contabile resta in carica quattro esercizi e può essere riconfermato. L'attività di controllo deve essere espletata almeno ogni novanta giorni.

Art.16 – Esercizio finanziario, Piano programma e Budget economico

16.1

La Fondazione opera secondo criteri di economicità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

16.2

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

16.3

Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano programma annuale e triennale e il Budget economico annuale e triennale del successivo triennio entro il 31 (trentuno) dicembre, ed il Bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione può approvare il Bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) giugno.

Art.17 – Scioglimento

17.1

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Comune di Lecco, nei casi previsti dalla legge.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalle relative Disposizioni di Attuazione, sarà devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.2

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei Soggetti/Enti concedenti.

Art. 18 – Vigilanza

18.1

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

F.to Mauro Gattinoni

F.to Eufrazio Anghileri

F.to Agnese Mascellani

F.to Sara Pelucchi

F.to Chiara Ferrari

F.to Arrigoni Alessandra

F.to Laura Piffaretti

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82.

Lecco, lì 16 luglio 2025.

Firmato Laura Piffaretti